

La Corte Costituzionale dichiara illegittime due norme del decreto “del fare”

Data di pubblicazione: 28/07/2015

Con sentenza 24 luglio 2015 n. 189, la Corte Costituzionale, in accoglimento del ricorso promosso dalla Regione del Veneto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41, comma 4 e dell'articolo 56-bis, comma 11, del decreto legge n. 69/2013 *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”* (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98).

La Corte ha evidenziato che l'articolo 41, comma 4 del decreto legge n. 69/2013, novellando l'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del DPR 380/2001, ha incluso tra gli interventi di nuova costruzione – per i quali è richiesto il permesso di costruire – l'installazione di *“manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”*, *“ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti”*. Tale norma, pertanto, individua specifiche tipologie di interventi edilizi, realizzati nell'ambito delle strutture turistico-ricettive all'aperto, che, osserva la Corte, contraddicono *“i criteri generali (della trasformazione permanente del territorio e della precarietà strutturale e funzionale degli interventi) forniti, dallo stesso legislatore statale, ai fini dell'identificazione della necessità o meno del titolo abilitativo. In tal modo, la norma impugnata sottrae al legislatore regionale ogni spazio di intervento, determinando la compressione della sua competenza concorrente in materia di governo del territorio, nonché la lesione della competenza residuale del medesimo in materia di turismo, strettamente connessa, nel caso di specie, alla prima.”*

Pare utile ricordare che la norma di cui trattasi è stata modificata dall'art. 10-ter, del decreto-legge n. 47/2014 *“Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”* convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 80/2014¹. La Regione del Veneto ha osservato che le modificazioni apportate alla disposizione impugnata hanno sovvertito il

¹ Per effetto della modificazione sopravvenuta, il vigente art. 3, comma 1, lett. e.5), del richiamato D.P.R. n. 380/2001 ha ridefinito gli interventi di nuova costruzione (per i quali è richiesto il permesso di costruire) nei seguenti termini: *“l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”*.

senso e la portata del precetto normativo originariamente censurato, con ciò superando i rilievi di illegittimità costituzionale formulati, e, conseguentemente, ha chiesto che la Corte dichiarasse la cessazione della materia del contendere.

La Corte ha invece ritenuto che il richiesto scrutinio di legittimità costituzionale dovesse essere condotto nel merito, in quanto, nel caso di specie, la sopravvenuta modifica normativa pur essendo pienamente satisfattiva delle pretese della Regione, tuttavia non configura l'ulteriore requisito della mancata applicazione *medio tempore* della norma impugnata la quale è rimasta in vigore per circa otto mesi².

Per quanto riguarda l'articolo 56-bis, comma 11, del decreto legge n. 69/2013 - che impone un vincolo di destinazione a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sulla quota del 10 per cento delle risorse derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile delle Regioni - la Corte ha evidenziato che tale norma *“fissa un vincolo puntuale ed esaustivo al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica, imponendo agli enti territoriali di destinare una quota dei proventi derivanti dalla dismissione di loro beni alla riduzione del debito pubblico dello Stato”*, con ciò ledendo i parametri posti dalla giurisprudenza costituzionale in ordine all'individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica. A tal proposito, si ricorda che, per consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte, le *“norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi”* (sentenze n. 237/2009; n. 139/2009, n. 289/2008 e n. 120/2008).

² Per consolidata giurisprudenza costituzionale, le modificazioni delle norme impugnate determinano la cessazione della materia del contendere alla duplice condizione della sopravvenuta abrogazione o modificazione della disciplina censurata in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso, nonché della mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate (sentenze n. 269 e n. 68 del 2014, n. 300, n. 193 e n. 32 del 2012, n. 325 del 2011).